

Pubblicato il 12/12/2019

Sent. n. 1963/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2014, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47°Reggimento Fanteria,4; contro

Comune di Porto Cesareo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. [omissis] del Responsabile del Settore IX - Urbanistica S.U.A.P. del Comune di Porto Cesareo, nella parte relativa alla determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
- del provvedimento prot. n. [omissis], nella parte in cui il Responsabile del S.U.A.P. della predetta amministrazione ha rettificato il valore del contributo di costruzione;
- della delibera del Consiglio comunale di Porto Cesareo n. 40 del 31.10.2012 e delle tabelle alla stessa allegate;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

[omissis] è titolare di concessione demaniale marittima n. [omissis] e successivo atto di subingresso n. [omissis], rilasciati dal Comune di Porto Cesareo.

In data 11 settembre 2013, l'esponente ha presentato istanza di permesso di costruire (non versata in atti) avente ad oggetto "*Installazione dello stabilimento balneare denominato [omissis]*", accolta con la nota del primo aprile 2014 con la quale il Comune ha altresì quantificato il contributo di costruzione in euro 39.908,85 (di cui 38.408,85 per contributo oneri di urbanizzazione e 1.500 per contributo commisurato al costo di costruzione) ex art. 16 del DPR 380/2001.

Con successiva comunicazione del 9 aprile 2014, l'Ente Civico ha comunicato all'istante che l'importo precedentemente indicato non era comprensivo del coefficiente di cui alla tabella A lettera a) allegata alla delibera di C.C. n.40/2012 del 31 ottobre 2012 e che, pertanto, il contributo

commisurato agli oneri di costruzioni dovuto per l'intervento di specie era pari ad euro 57.613,22 (invece che 38.408,85).

Di qui l'odierna impugnativa, con la quale la [omissis] è insorta avverso detti atti, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti, ed articolando i seguenti motivi di diritto:

- *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 380/01-Eccesso di potere - Sviamento - Travisamento dei fatti”*;

- *“Travisamento dei fatti - errata interpretazione della realtà - difetto di istruttoria - disparità di trattamento”*;

- *“Violazione e omessa applicazione degli artt. 16, 17 e 19 del DPR 380/01 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria”*.

Il Comune di Porto Cesareo non si è costituito.

Con ordinanza istruttoria del 17 luglio 2014 n. 370, questo Tribunale, ritenuto *“necessario, ai fini della decisione dell'istanza cautelare, disporre incombenti istruttori”*, ha ordinato al Comune intimato *“di esibire le tabelle parametriche allegate alla impugnata delibera del Consiglio Comunale n. 40/2012 e una relazione di chiarimenti sulla vicenda de qua”*.

Versate in atti da parte ricorrente le tabelle richieste, con ordinanza cautelare del 27 novembre 2014 n. 617 (non impugnata), è stata l'istanza di sospensione degli atti impugnati, ritenendo il ricorso *de quo* non assistito da sufficiente *fumus boni juris*, atteso che: *“1) nella specie, appare applicabile il principio secondo cui il permesso di costruire ha carattere oneroso, salvo le eccezioni tassativamente previste, che non contemplano le opere rimovibili stagionali e, pertanto, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001; 2) il provvedimento di definitiva determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire di che trattasi applica la tabella parametrica “A” lett. (a) allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 40/2012, che si limita a recepire il coefficiente di correzione degli oneri di urbanizzazione da applicare negli interventi costruttivi ricadenti in fasce parallele alla costa, di cui alla tabella F allegata alla L.R. n. 6/1979 (1,5, fino a mt. 500)”*.

All'udienza del 6 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

2.1. Con i tre motivi, che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente, in sintesi, la ricorrente lamenta che la struttura balneare per cui è causa avrebbe carattere stagionale e sarebbe precaria e facilmente amovibile, quindi non sarebbe riconducibile alla categoria di *“nuova costruzione”* di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del T.U.E.

Si duole, altresì, del vizio motivazionale che affliggerebbe gli atti impugnati, che non preciserebbero il percorso logico giuridico seguito dall'Amministrazione comunale nell'applicare gli importi indicati nella tabella A lett. a) allegata alla D.C.C. n. 40/2012 relativi alle *“costruzioni residenziali, commerciali e direzionali”*, e nel calcolare gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione.

2.2. Giova premettere una brevissima disamina delle principali norme che regolano la fattispecie de qua.

L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico per l'Edilizia, rubricato *“Definizione degli interventi edilizi”*, alla lettera e) del comma 1 definisce *“interventi di nuova costruzione”*, quelli di *“trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive”*

all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.

Il successivo art. 16, rubricato “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”, dispone che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”.

L'art. 17, rubricato “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”, prescrive che “Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile”.

Infine, l'art. 19, rubricato “Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)”, prevede espressamente che: “1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale”.

Queste le disposizioni normative rilevanti nella fattispecie in esame.

2.3. Tanto premesso, è necessario evidenziare che la natura precaria di un manufatto ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione. La precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha da sempre escluso la natura precaria dello stabilimento balneare; e ciò, nella considerazione che lo stesso non comporti una alterazione del territorio soltanto temporanea, precaria e irrilevante: mancherebbe infatti il requisito della precarietà funzionale, cioè la possibilità di una pronta rimozione dopo un uso contingente e momentaneo. Trattasi, invero, di costruzioni destinate ad attività stagionali, che, seppure non infisse al suolo, ma solo aderenti ad esso in modo stabile, sono destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, conformemente a quanto già rilevato con l'ordinanza cautelare n. 617/2014, nella specie deve essere applicato il principio secondo cui il permesso di costruire ha carattere oneroso, salvo le eccezioni tassativamente previste, che non contemplano le opere rimovibili stagionali e, pertanto, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.

Con i provvedimenti impugnati, l'Amministrazione comunale si è limitata ad applicare quanto disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 40/2012 e dalle tabelle ad essa allegate.

In particolare, come ben chiarito dai provvedimenti di cui trattasi, il contributo è stato determinato sulla base del disposto della Tabella A che prescrive espressamente che *“nelle parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alla costa, con esclusione delle zone omogenee di tipo A e B del D.M. n. 144/68 e dei nuclei per l'edilizia residenziale pubblica, si applicano altresì i coefficienti di cui alla tabella F della L.R. n. 6/79 modificata dalla L.R. n. 66/79: 1,5 fino a mt. 500”*.

Né può essere accolta la seconda censura, con la quale la [omissis] lamenta la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, asserendo che l'Amministrazione Comunale non avrebbe illustrato adeguatamente le ragioni della quantificazione dei contributi dovuti.

Si rileva in proposito che, per giurisprudenza costante condivisa dal Collegio, i provvedimenti con cui l'ente locale reclama somme dovute a titolo di oneri concessori non richiedono specifica motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall'Amministrazione (*ex plurimis*: T.A.R. Catania n. 1193/2016; T.A.R. Salerno n. 1432/2015; T.A.R. Roma n. 2206/2014).

Ritiene pertanto il Collegio che l'Amministrazione Comunale abbia fatto buon governo delle norme vigenti.

3. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le contestazioni proposte dalla ricorrente appaiono infondate e, per l'effetto, il ricorso deve essere respinto.

4. Quanto alle spese del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune, sussistono i presupposti di legge per dichiarare nulla essere dovuto a titolo di spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Jessica Bonetto, Primo Referendario

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO